

ALLEGATO D

Misura 2.

“Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

Linea a.

I Comuni desertificati così definiti:

Comuni sprovvisti di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi

Ai fini del presente atto, i Comuni così definiti sono consultabili all'elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall'Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2008.

L'elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito ed è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2008. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all'atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

Linea b.

I Comuni che non rientrino nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate sulla base delle Misure 1. e 3. della D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009.

Per entrambe le linee di intervento, è vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

D1. sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all'articolo 3, c. 3, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

D2. sistemazione di spazi pubblici, esterni alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività tramite l'assegnazione di “posteggi singoli” o di “gruppi di posteggi”, così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Gli interventi D1. e D2. devono essere prioritariamente rivolti ad opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Sono esclusi i mercati riservati agli imprenditori agricoli, cosiddetti "farmers' markets", di cui al decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Nel caso di **mercati già esistenti** i Comuni devono ottemperare agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Nel caso di **nuove istituzioni** i Comuni devono ottemperare agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I – punto 2.b) deve sussistere all'atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l'adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l'erogazione del saldo del beneficio regionale.

Per gli interventi D1. e D2. sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta, secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. a). Il D.P.R. 554/1999 è in avanzata fase di revisione e verrà sostituito da un atto normativo in itinere; resta inteso che tutti i riferimenti al D.P.R. 554/1999, contenuti nel presente atto, saranno sostituiti dalla nuova normativa al momento della sua efficacia
2. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta quantificati secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006 e s.m.i., nel limite massimo del 4% dell'importo dei lavori a base di gara
3. I.V.A. sulle sopraelencate voci, nel limite massimo del 10% degli importi di cui ai punti 1. e 2.
4. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell'importo dei lavori a base d'asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali, IVA compresa.

I lavori a base d'asta di cui al precedente punto 1. si sostanziano in:

per gli interventi D1.:

- a. servizi igienici funzionali all'operatività del mercato;
- b. impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;
- c. impianto di illuminazione dell'area mercatale, purché l'impianto sia di titolarità comunale;
- d. infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto del mercato e per quelle meteoriche;
- e. su aree mercatali esistenti, sistemazione delle pavimentazioni, limitatamente alle superfici che costituiscono "aree di vendita" del mercato;
- f. su aree mercatali di nuova istituzione, realizzazione completa delle pavimentazioni necessarie allo svolgimento del mercato, limitatamente alle superfici destinate a costituire "aree di vendita" del mercato stesso (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali);
- g. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti).

per gli interventi D2.:

- a. realizzazione completa della pavimentazione necessaria all'attività di vendita sull'area del "gruppo di posteggi" (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali), comprese le infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- b. impianti per la fornitura elettrica ai punti di erogazione dei posteggi e per l'illuminazione dell'area, purché gli impianti siano di proprietà comunale;
- c. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti);

- d. nel caso di area destinata ad attività di vendita con periodicità annuale e cadenza settimanale, sono considerati ammissibili i servizi igienici; nei casi di realizzazione dei servizi igienici, sono altresì ammissibili, per un massimo di 100 metri lineari:
- infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto;
 - impianto per la fornitura idrica dell'area.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata:

per ciascuno degli interventi D1. e D2.:

1. l'indagine sul grado di desertificazione commerciale dell'area, qualora realizzata
2. una relazione tecnico-illustrativa dell'intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali. Detta relazione deve illustrare la situazione e le condizioni territoriali ed economiche che hanno indotto l'Amministrazione comunale a determinare la decisione progettuale;
3. il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642;
4. il Regolamento di mercato, previsto al Titolo III, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. 2/4/2001, n. 32-2642, approvato con apposito provvedimento amministrativo;
5. il progetto almeno definitivo redatto secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. 163 del 12/04/2006, artt. 29 e 93, c. 4 e recepito con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;
6. la dichiarazione di titolarità di proprietà dell'area relativa all'intervento in oggetto e, qualora sia previsto l'impianto di illuminazione tra le spese progettuali, la dichiarazione di titolarità comunale dell'impianto di illuminazione medesimo;
7. la dichiarazione di rispetto, sull'area interessata, dei vincoli di natura idrogeologica e l'attestazione di rispetto dei pareri rilasciati dagli organi competenti in materia di vincoli archeologici, storico-architettonici e del paesaggio.

I lavori non devono essere stati appaltati in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Con riferimento al progetto definitivo di cui al punto 5, si specifica quanto segue:

- a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l'utilizzo dei "Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte", in vigore all'atto della presentazione della domanda. Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezzario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 e s.m.i. – art. 34, c. 2
- b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dal D. Lgs. 163/2006 (art. 93 – comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all'avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i. – art. 15, comma 5 – lettere i) ed l).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili che saranno disponibili sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia locale - Settore Sviluppo e Incentivazione del commercio – Via Meucci n. 1 – 10121 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvatore (Responsabile del Settore) 011/4322357

Pierdomenico Albanese 011/4326054

Luisa Nizza 011/4323506

Nunzia Pignataro 011/4322512

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- **entro il 31/12/2009**
- **entro il 30/06/2010**
- **entro il 31/12/2010**

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell'ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande accompagnate dall' "Indagine sul grado di desertificazione territoriale" descritta all'ALLEGATO E della presente determinazione e che trovino rispondenza nell'analisi economica ivi contenuta hanno precedenza di esame e finanziamento rispetto alle altre.

In particolare la sostenibilità economica dell'intervento sarà ricavata dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione presentata dal soggetto richiedente. Nel caso in cui non sia presentata l'"indagine sul grado di desertificazione territoriale", il Settore competente provvederà a valutare, in sede istruttoria, la sostenibilità economica dell'intervento.

E' prevista la formulazione di due graduatorie sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, articolate per tipologia di intervento (D1 e D2). Tali graduatorie sono approvate dall'Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

Linea a. e b. Intervento D1.

- a. *punti da 0 a 10*, in relazione al livello di integrazione dell'intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale, derivanti dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione territoriale
- b. *punti da 0 a 7*, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto
- c. *punti da 0 a 4*, in relazione alla necessità dell'investimento, misurata in relazione all'incidenza delle opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

Linea a. e b. Intervento D2.

- a. *punti da 0 a 10*, in relazione al livello di integrazione dell'intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale, derivanti dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione territoriale

- b. *punti da 0 a 7*, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto
- c. per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di "gruppi di posteggi", così come disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799:
 - *punti 4*, per attività di commercio con periodicità annuale
 - *punti 2*, per attività di commercio con periodicità stagionale

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte da ciascuno degli Interventi citati, è facoltà dell'Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

Linea a. e b. Intervento D1.

- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni desertificati, così come definiti al presente atto
- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni piccoli ai sensi della L.R. 15/2007 e non desertificati
- 70% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori (ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.)
- 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. e con la Misura 3. della D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

- a. Euro 250.000,00 relativamente all'adeguamento di aree mercatali esistenti
- b. Euro 400.000,00 relativamente ad interventi in aree mercatali di nuova istituzione.

Linea a. e b. Intervento D2.

- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni desertificati, così come definiti al presente atto
- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni piccoli ai sensi della L.R. 15/2007 e non desertificati
- 80% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori (ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.)
- 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. e con la Misura 3. della D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

- a. Euro 50.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere "a - b - c" elencate al Capo "INIZIATIVE FINANZIABILI";
- b. Euro 70.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere "a - b - c - d" elencate al Capo "INIZIATIVE FINANZIABILI".

I benefici di cui al presente atto fanno cumulo con i benefici previsti da tutti i provvedimenti attuativi dell'art. 18 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 in materia di valorizzazione in materia di valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA' DI EROGAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati in riferimento a ciascuna tipologia di intervento:

Entro il 30/06/2010 per i progetti presentati nell'ambito della prima scadenza, entro il 31/12/2010 per quelli presentati nell'ambito della seconda e entro il 30/06/2011 per quelli presentati nell'ambito della terza scadenza:

- il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45), recepito con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.
In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui al D. Lgs. 163/2006, deve contenere l'elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a modificazione di quelli elencati nell'art. 35 del D.P.R. 554/99);
- la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall'ente regionale;
- la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

Entro il 30/11/2010 per i progetti presentati nell'ambito della prima scadenza, entro il 31/05/2011 per quelli presentati nell'ambito della seconda e entro il 30/11/2011 per quelli presentati nell'ambito della terza scadenza:

- il contratto di appalto ed il verbale di inizio lavori;
- esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, l'elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 30/04/2011 per i progetti presentati nell'ambito della prima scadenza, entro il 31/10/2011 per quelli presentati nell'ambito della seconda e entro il 30/04/2012 per quelli presentati nell'ambito della terza scadenza, devono essere presentate notizie in merito all'andamento dei lavori.

Entro il 31/07/2011 per i progetti presentati nell'ambito della prima scadenza, entro il 31/01/2012 per quelli presentati nell'ambito della seconda e entro il 31/07/2012 per quelli presentati nell'ambito della terza scadenza, devono essere trasmessi:

- gli atti di contabilità finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;
- per gli interventi D1. relativi a mercati di nuova istituzione e per gli interventi D2., gli atti opportunamente approvati dall'Amministrazione comunale attestanti l'avvio dell'attività mercatale nell'area oggetto del beneficio e l'avvenuta assegnazione dei posteggi.

Sulla base della documentazione citata, l'Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l'eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, **la riduzione del costo dei lavori, in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara, comporterà la rideterminazione del contributo assegnato.** Inoltre, qualora si verificasse una riduzione dell'investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere

rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo, si procederà alla rideterminazione del medesimo.

La liquidazione dei benefici avviene in due soluzioni:

- un primo acconto pari al 40% della spesa ammessa e rideterminata all'atto della presentazione del contratto d'appalto
- il saldo, su presentazione degli atti di contabilità finale

I termini del 31/07/2011 per i progetti presentati nell'ambito della prima scadenza, del 31/01/2012 per quelli presentati nell'ambito della seconda e del 31/07/2012 per quelli presentati nell'ambito della terza scadenza, sono perentori.

CONTROLLI – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli “Interventi D1. e D2.” alla destinazione ammessa al beneficio, per almeno dieci anni dalla data di fruizione della agevolazione, pena la revoca del contributo.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L'Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull'attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l'esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L'Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite.

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto ambientale, il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti promotori. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” – art. 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.